

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTEMIS APS

ART. 1

(Costituzione, denominazione, sede e durata)

A norma del decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.s e degli art. 36 e segg. del Codice Civile è costituita un'Associazione di promozione sociale e non a scopo di lucro, denominata **ARTEMIS APS**. L'Associazione ha sede legale nel comune di Thiene (VI), via Pedrazza n. 13.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale potrà essere variata senza modifica statutaria così come potranno essere istituite sedi operative e/o uffici anche altrove in diverso Comune.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Nella scrittura del presente statuto vengono utilizzati due caratteri finali con i quali si intende oltrepassare l'uso linguistico del genere binario: la *schwa* "ə" per il singolare e la *schwa lunga* "ɜ" per il plurale.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza la associata all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 del decreto leg.vo n.117/2017 di cui alla lettera i) "*organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo*".

Le attività dell'associazione sono finalizzate:

- allo sviluppo e diffusione della cultura artistica, in particolare legata alla dimensione contemporanea e sperimentale (danza, performance, videoarte, fotografia, musica, scrittura, ecc.);
- allo sviluppo e diffusione della cultura e della sensibilità ecologiche;
- alla promozione di momenti e percorsi di sviluppo personale e di aggregazione e socialità tra le persone.

Per il raggiungimento di tali finalità l'Associazione provvede in proprio e/o su richiesta di privati, Enti e Società di qualsiasi natura e di altri organismi associativi ad articolare le proprie attività, in via esemplificativa ma non esaustiva, come segue:

- offrire corsi, laboratori, workshop e altri percorsi creativi;
- organizzare conferenze, seminari, rassegne, presentazioni di libri, esposizioni e manifestazioni artistiche varie;
- favorire la creazione di gruppi di studio;
- organizzare visite e viaggi culturali;
- promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero;
- produrre, pubblicare e distribuire materiale informativo, conoscitivo e creativo su supporto cartaceo e/o elettronico.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo, quali a titolo esemplificativo, l'organizzazione di ritrovi per associati e non con somministrazione di alimenti e bevande.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale e si definiscono in tre categorie:

- associati fondatori
- associati effettivi
- associati onorari

Sono associati fondatori coloro che sono intervenuti alla firma dell'atto costitutivo. Sono elettori ed eleggibili per tutte le cariche sociali, partecipano alla vita dell'Associazione ed insieme agli associati effettivi e onorari compongono l'Assemblea dei soci.

Sono associati effettivi le persone ammesse dal Consiglio Direttivo in modo insindacabile. Godono dell'elettorato attivo e passivo e insieme alle altre categorie di associati.

Sono associati onorari quanti contribuiscono tangibilmente al perseguimento degli scopi statuari, pur non garantendo un impegno continuativo per la realizzazione delle attività promosse dall'associazione.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associato temporaneo.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri dell'associato)

L'associato hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno quindici giorni nel libro dell'associato e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

L'associato minorenni esercitano i diritti di voto mediante la potestà genitoriale attribuita per legge.

ART. 8

(Volontariato e attività di volontariato)

La volontaria svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività della volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Alle volontarie possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica delibera di esclusione l'associato può appellarsi all'assemblea affinché deliberi in merito.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dell3 associat3
- Il consiglio direttivo che è l'organo di amministrazione
- L3 Presidente
- L'Organo di controllo, al superamento dei parametri di legge
- L'Organo di revisione, al superamento dei parametri di legge.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dall3 associat3 dell'associazione, iscritt3 nel Libro dell3 associat3 e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun3 associat3 ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altr3 associat3, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun3 associat3 può rappresentare sino a un massimo di un3 associat3.

L'assemblea è presieduta dall3 Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dall3 Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dall3 Presidente dell'associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dell3 associat3 e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, o pubblicata sul sito dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dell3 associat3 o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

La riunione può svolgersi anche in teleconferenza, purché atta a identificare l3 partecipanti.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dall3 Presidente e dall3 verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca l3 componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dell3 componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dell3 associat3, qualora l'associat3 esclus3 ne faccia appello;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dell3 associat3, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dell3 associat3 presenti, in proprio o in delega. È ammessa la riunione in teleconferenza

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dell3 presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associatə che partecipa e vota.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ dell3 associat3 in prima convocazione e in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dell3 associat3 e il voto favorevole della maggioranza dell3 presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dell3 associat3.

ART. 15

(Il consiglio direttivo o Organo di amministrazione)

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per tre anni e l3 suoi componenti possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dell3 componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei membri presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt3;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione dell3 associat3;
- accoglie o rigetta le domande dell3 aspiranti associat3.

Il potere di rappresentanza attribuito all3 consiglier3 è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Lə presidente dell'associazione è lə presidente del consiglio direttivo ed è nominatə dallo stesso al suo interno.

ART. 16

(Là Presidente)

Là presidente è elettà dal consiglio direttivo a maggioranza dell3 presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Là presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo.

Là Vicepresidente sostituisce là Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questà sia impossibilitata nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- è nominato dall'assemblea, è rieleggibile e dura in carica per un massimo di tre esercizi;
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere all3 amministrator3 notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un3 revisore contabile iscritt3 al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro dell3 associat3 tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dell3 volontar3, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutt3 l3 associat3 in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata all3 presidente.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dall'associato.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dall'Presidente dell'associazione, quale legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura dell'presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito, ricorrendo anche all3 associatz, nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione dell3 volontari3)

L3 associatz che prestano attività di volontariato sono assicuratz per malattie professionali, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.